



**COMUNE DI FONTANELLE**  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI IN  
CONCESSIONE D’USO DEGLI SPAZI COPERTI GESTITI  
IN FORMA DIRETTA PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’  
MOTORIA**

*Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.12.2018 con delibera n. 37.*

*Il Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 28.01.2019 al 12.02.2019 reg. n. 34 e ripubblicato ai sensi dell’art. 86 co. 4 dello Statuto comunale dal 14.02.2019 al 01.03.2019 reg. n. 88.*

**Il Segretario comunale**  
**Antonino SANO’**



**Il Sindaco**  
**Ezio DAN**

## **ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL' IMPIANTO**

Il presente regolamento definisce i criteri generali per la concessione in uso dei seguenti immobili di proprietà del Comune di Fontanelle (di seguito Concedente), per l'esercizio di attività motoria:

- a) palestra e relativa attrezzatura in essa esistente, per uso in orario extrascolastico, annessa all'Istituto Comprensivo di Codognè, scuola secondaria " T.A. Tonello" di Fontanelle in Via J. Kennedy 5;
- b) palestra per uso in orario extrascolastico presso la scuola primaria di Lutrano;
- c) Centro Sociale Toniolo - palestra grande (A);
- d) Centro Sociale Toniolo - palestra piccola (B);

## **ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO**

Il Concedente intende valorizzare sia la pratica sportiva agonistica e amatoriale che quella ludico motoria, per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli, nei sotto indicati ambiti:

- attività agonistica e amatoriale, svolta da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, attraverso l'organizzazione di allenamenti e la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali delle rispettive Federazioni;
- attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- attività motoria a favore delle persone adulte e anziane, per combattere la sedentarietà;
- attività motoria a favore delle persone con disabilità;

dando in concessione i suddetti impianti, alle condizioni delle presenti linee guida, in via prioritaria, ai seguenti soggetti (di seguito Concessionario):

- società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che hanno sede nel territorio comunale o dove almeno il 50% degli atleti abbia la residenza nel comune di Fontanelle;
- associazioni iscritte a Enti di Promozione sportiva;
- associazioni che praticano attività motoria a favore di adulti, anziani e persone con disabilità;
- società, associazioni e gruppi sportivi aventi un proprio Statuto e Regolamento a condizione che non perseguano fini di lucro e nelle quali gli utili non siano distribuiti, neppure indirettamente, agli associati.

In via residuale il Concedente si riserva la facoltà di assegnare le ore settimanali non assegnate anche a gruppi di adulti maggiorenni per la pratica di attività sportive riconosciute dal CONI, anche se non regolarmente costituiti, purché gli stessi stipulino e presentino al Concedente, all'atto della concessione, specifica polizza RC verso terzi e polizza infortuni per l'attività praticata dagli aderenti al gruppo, come specificato all'art 7.

Le concessioni d'uso delle palestre comunali sub art. 1 lett. a) e b) s'intendono rilasciabili negli orari non utilizzati dall'Istituto comprensivo e compatibilmente con le attività scolastiche che ne hanno la priorità, ai sensi dell'art. 12 della L. 517/1977, dell'art. 89 D.Lgs. 297/1994, dell'art. 12 L. 23/1996 e ss.mm.ii.

Gli immobili di cui all'art. 1 non possono essere concessi per feste, banchetti, cerimonie religiose, attività commerciali o comunque per qualsiasi attività non compatibile con la natura, le finalità, lo stato di conservazione ed il certificato di agibilità dell'immobile, tranne per incontri pubblici autorizzati o istituzionali.

## **ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La concessione è annuale, per un periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, in orario pomeridiano, (con esclusione del periodo di vacanze natalizie e pasquali) di norma dalle ore 14.30 alle ore 23.00, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica riservata per partite di campionato.

Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso. Le palestre non potranno essere utilizzate nel mese di agosto, salvo casi eccezionali, per consentire la pulizia straordinaria annuale delle stesse. Il Concedente si riserva il diritto di modificare, ridurre, sospendere o interrompere il periodo di utilizzo delle palestre da parte di terzi in caso di sopravvenute necessità o cause di forza maggiore. Tutte le domande di concessione delle palestre comunali, redatte dagli interessati sul modulo reso disponibile sul sito istituzionale, sono assoggettate a un esame preliminare concernente la loro

ammissibilità e la compatibilità delle attività sportive proposte con la natura e lo stato di agibilità dei locali.

L'esito positivo della verifica di cui sopra consente l'emissione del provvedimento di concessione, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da altri soggetti. In tal caso sarà utilizzato il criterio di preferenza legato al maggior numero di anni di uso continuativo di uno dei locali di cui all'art. 1.

Nel caso in cui la situazione di parità permanga anche dopo la verifica, in progressione, dei tre suddetti criteri, la concessione sarà rilasciata in base ad una valutazione comparativa, effettuata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, delle particolari esigenze e motivazioni che un'Associazione può esprimere nella propria domanda di utilizzo.

Le domande devono riguardare tutte le attività che il richiedente intende svolgere durante l'intera successiva stagione sportiva (1° settembre – 30 giugno), con le eccezioni previste all'art. 2 ultimo capoverso. Le stesse dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Concedente con le modalità indicate nel modulo di richiesta, entro il 15 giugno di ogni anno.

#### **ART. 4 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

La concessione in uso ai soggetti individuati all'art. 2, per i quali la relativa domanda sia stata accolta, avviene, in quanto "servizio a domanda individuale", in base al D.L. del 28.12.1989, convertito nella Legge n. 38 del 28.2.1990 e successive modificazioni e integrazioni, mediante specifico provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali, entro il 31 luglio di ciascun anno. Nella concessione vengono individuati il calendario d'uso, il periodo di concessione e gli obblighi del Concessionario di cui all'art. 7. Il Responsabile dell'Area Affari Generali può integrarle con ulteriori prescrizioni, nell'ambito delle proprie competenze gestionali, ritenute necessarie per il corretto utilizzo delle strutture, degli spogliatoi e degli spazi comuni, per la buona gestione delle attrezzature presenti, la civile convivenza con le altre associazioni e le priorità di utilizzo dell'istituto scolastico.

#### **ART. 5 – GESTIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha validità per il periodo indicato nella stessa e, pertanto, sopravvenuto il termine di scadenza, questa decadrà da ogni effetto, senza la necessità di alcuna comunicazione in merito. Eventuali variazioni alla concessione d'uso dovranno essere sottoposte dal Concessionario al Responsabile dell'Area Affari Generali, che procederà, previa analisi e compatibilità della richiesta con il programma complessivo d'uso della palestra, all'integrazione della concessione oppure al diniego alle variazioni proposte.

Non vengono ammesse le domande di soggetti che non abbiano saldato le tariffe della stagione sportiva precedente, che non abbiano risarcito i danni arrecati alle strutture o che non abbiano restituito le chiavi alla fine della stagione.

Alla consegna dell'impianto per attività continuative, verrà redatto dal Responsabile dell'Area Affari Generali, alla presenza del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e del Concessionario un verbale di consegna da cui dovrà risultare lo stato, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione ai locali concessi. Al termine della concessione, sarà redatto un nuovo verbale con il quale saranno segnalati eventuali danni a locali, impianto o attrezzature.

E' fatto divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuita della palestra assegnata ad uso esclusivo del Concessionario. Qualora il Concessionario ospiti temporaneamente altra società in occasione di partite o gare, deve comunicarlo preventivamente al Concedente, indicando il numero di utenti. Con la formulazione della domanda il richiedente si assume integralmente la responsabilità per fatto di terzi (eventuale società ospite, pubblico ammesso) che possa aver cagionato danni a persone o cose. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Con il rilascio della concessione annuale viene consegnata al Concessionario una chiave unica d'ingresso dietro versamento di un deposito cauzionale di € 50,00, che verranno restituiti alla riconsegna della stessa entro una settimana dalla comunicazione di fine attività.

## **Art. 6 OBBLIGHI SULLA SICUREZZA**

Il Concedente proprietario s'impegna a garantire la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.), ai sensi del D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

Il Concessionario deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a:

- a) accettare integralmente le modalità di concessione del presente regolamento;
- b) rispettare rigorosamente la fascia oraria indicata nella concessione in uso;
- c) comunicare al Concedente il nominativo, recapito telefonico ed email del responsabile (maggiore di età) dell'attività sportiva svolta nei locali concessi in uso;
- d) stipulare apposita garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda a pena di decadenza, che garantisca tutti gli iscritti per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con massimale pari ad € 250.000,00 per responsabilità civile verso terzi, in caso d'infortunio e/o morte;
- e) rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento dei propri iscritti o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo;
- f) alla tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma di tutela riservata agli spettatori (artt. 2043 e 2050 del Codice Civile);
- g) tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione;
- h) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività sportive e non sportive organizzate o patrocinata dal Concedente o organizzate da parte dell'istituto scolastico che di norma utilizza la palestra in orario antimeridiano, nel rispetto delle partite di campionato già programmate;
- i) riporre negli appositi spazi l'attrezzatura propria o in dotazione ai locali dopo l'utilizzo;
- j) tenere sgombre in ogni momento le uscite di sicurezza da qualsiasi ostacolo o attrezzatura che possano impedire l'esodo in caso di emergenza;
- k) richiedere preventivamente l'autorizzazione da parte del Concedente proprietario per l'installazione di forme pubblicitarie all'interno dei locali concessi, impegnandosi a rimuoverle al termine dell'attività e comunque al termine di ogni giornata;
- l) assicurare durante lo svolgimento delle manifestazioni un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di discipline sportive per le quali la vigente normativa prescrive la presenza di un sanitario;
- m) rispettare e mettere in atto, nel caso di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche individuate dalla Legge 289/2002 art. 90, quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sui defibrillatori automatici in ambito sportivo (Decreto 24 aprile 2013; L.R. 2 aprile 2014, n. 111, art. 26; DGR 2847 del 29 dicembre 2014 e ss.mm.ii.);
- n) lasciare i locali, dopo ogni uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività programmate successive;
- o) segnalare tempestivamente al Concedente qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali. La segnalazione può essere fatta anche telefonicamente nel caso in cui i fatti indicati o i danni riscontrati rivestano particolare gravità o urgenza, purché alla stessa segua comunicazione scritta via mail [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it);
- p) rispettare, nel caso di attività organizzate aperte al pubblico, negli impianti ove ciò sia previsto, il numero di persone previste dal certificato di agibilità, non ammettendo che il pubblico nella palestra superi di tale numero;
- q) versare al Concedente il corrispettivo dovuto per l'uso degli impianti sportivi, secondo le modalità indicate all'art. 9;

- r) comunicare in forma scritta via mail [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it) al Concedente l'eventuale disdetta temporanea disciplinata dall'art. 9.

Il Concedente è esentato da ogni responsabilità qualora nella palestra vengano danneggiate o rese pericolose attrezzature e strumentazioni sportive e di ciò non venga data immediata conoscenza agli uffici comunali, nonché alla prima associazione che subentra nell'utilizzo della palestra, ovvero qualora nel tempo d'uso del Concessionario vengano lasciati nell'impianto concesso materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo e non preventivamente autorizzati.

#### **Art. 8 – PARTITE E ALTRE ATTIVITÀ OCCASIONALI.**

Il Concessionario si impegna a comunicare via mail [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it), con congruo anticipo, i calendari ufficiali delle partite, dei tornei e delle attività sportive organizzate nella palestra. Le singole partite di campionato degli sport di squadra che si svolgono nella palestra saranno convenzionalmente considerate della durata di ore 3 (tale periodo viene conteggiato dalla prima entrata nell'impianto all'ultima uscita dallo stesso).

L'impianto sarà concesso da un'ora prima della partita. La permanenza negli spogliatoi è consentita fino a 30 minuti dopo la fine della partita.

#### **ART. 9 – TARIFFE D'USO**

Il Concessionario deve attenersi scrupolosamente all'orario stabilito nella concessione in uso, che decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dagli spogliatoi.

In occasione delle manifestazioni e gare, dovrà essere specificato l'orario previsto per l'eventuale allenamento preparatorio. Tutte le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti concessionari sono applicate indipendentemente dal fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati. Eventuali disdette, fino ad un massimo di n. 3 riferite alle ore prenotate per n. 3 giornate (comprendenti partite o allenamenti) per ciascun Concessionario, durante la stagione sportiva, pervenute via mail [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it) entro le 48 ore lavorative antecedenti il giorno di utilizzo, potranno essere stornate. Le disdette conseguenti a cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo dell'impianto, debitamente motivate, devono pervenire via mail [info@comune.fontanelle.tv.it](mailto:info@comune.fontanelle.tv.it), e potranno essere stornate a insindacabile giudizio del Responsabile dell'Area.

Le restanti ore prenotate, come da calendario, anche se regolarmente disdette, verranno addebitate.

Per un uso inferiore ad un'ora, le tariffe sono applicate a scaglioni di mezz'ora. Gli utenti potranno accedere agli spogliatoi 15 minuti prima dell'ingresso in palestra e dovranno lasciare gli spogliatoi, non oltre 15 minuti dopo l'uscita dalla palestra. In caso di permanenza negli spogliatoi oltre il termine previsto saranno addebitati i relativi costi in proporzione al tempo di occupazione degli spazi. Le tariffe non sono addebitate in caso di inagibilità degli impianti sportivi per cause di forza maggiore. In caso di insolvenza nei pagamenti dovuti, oltre alle conseguenze di cui all'art. 4 il Concedente intraprenderà la riscossione coattiva per vie legali nei confronti del Concessionario. Non sono soggette al pagamento di alcuna tariffa le attività organizzate dalle scuole nell'ambito dei programmi ministeriali. Sono a titolo gratuito, inoltre, le attività organizzate direttamente dal Concedente o da questo patrocinate. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'apposito atto di determinazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi (Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico).

Sono previste delle riduzioni per le società che fruiscono di una disponibilità settimanale di almeno 15 ore:

- a) Riduzione della tariffa oraria del 15%;
- b) Riduzione della tariffa oraria del 15% anche per le ore utilizzate in più rispetto a quanto definito dal calendario annuale;
- c) Contributo determinato in proporzione alla quota annua di iscrizione versata alla Federazione Sportiva per la partecipazione al campionato, gare e tornei federali che sarà stabilito mediante deliberazione di Giunta comunale ogni anno;
- d) Uso gratuito della palestra per gare di campionato con entrata libera.

Il Concessionario autorizzato all'uso continuativo della palestra è tenuto, salvo diverse disposizioni, al versamento delle tariffe fissate annualmente dal Concedente, mediante pagamento della rendicontazione inviata mensilmente. Nel calcolo della somma da versare si terrà conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso di mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dall'ente Concedente. Il versamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto.

Gli utenti occasionali, autorizzati di volta in volta all'accesso, dovranno versare il contributo tariffario anticipatamente rispetto all'uso e versare il deposito cauzionale annualmente fissato dal Concedente per le attività occasionali, a garanzia del corretto uso dell'impianto.

A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, in sede di prima applicazione, per l'anno sportivo 2018/2019, le tariffe verranno conguagliate entro il mese di marzo 2019.

#### **ART. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere revocata dal Concedente per i seguenti motivi:

- a) reiterata inosservanza delle disposizioni dettate dal presente regolamento e dalla concessione;
- b) gravi atti che compromettano l'integrità delle strutture concesse, il loro funzionamento ordinario o che siano contrari alla legge, ovvero danneggino l'immagine del Concedente;
- c) mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso della palestra.

Qualora la concessione venga sospesa o revocata, per inottemperanza alle presenti Linee guida, le somme eventualmente versate dal Concessionario non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

#### **ART. 11 – CONTROLLI**

Il Concedente potrà in ogni momento controllare l'adempimento delle condizioni indicate nella concessione, con libero accesso alle palestre prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

#### **ART. 12 – NORME ABROGATE**

Il presente regolamento deroga ad ogni disposizione precedente che disciplina la materia.